DIREZIONE DIDATTICA VALENZA
Prot. 0004651 del 09/04/2025
II-1 (Uscita)

Oggetto: Divieto d'introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola. (allegato n.1)

Negli ultimi anni l'Italia ha dovuto uniformarsi alla normativa europea, il **Regolamento UE n. 852/2004** relativo all'igiene sui prodotti alimentari. Tale normativa è stata pensata ed emanata anche in funzione di un altro fattore determinante: l'**aumento delle intolleranze e delle allergie alimentari**. Un bambino che ingerisce un alimento che contiene un particolare allergene a cui lui è intollerante potrebbe manifestare attacchi allergici sotto forma di shock anafilattico, difficoltà respiratorie e, nei casi peggiori, purtroppo, potrebbe condurre anche alla morte.
Alla normativa europea appena richiamata si aggiungono le regole introdotte per la gestione del rischio Covid del 28/08/2020 che hanno reso ancora più stringenti le norme sulla introduzione e consumo di alimenti a scuola ("*è vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.); è invece consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l'alimento, la bevanda e il contenitore siano ad uso esclusivo del singolo bambino e siano sempre facilmente identificabili come appartenenti allo stesso".)*
La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all'interno delle classi comporta rischi in riferimento alle seguenti problematiche:

- il forte aumento di casi di alunni allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
- la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
- la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo "insieme", tuttavia l'introduzione a scuola di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per il personale scolastico il rischio di sanzioni secondo le recenti normative.
Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si propone la seguente modifica al regolamento.

Introduzione al "TITOLO II Capo IV" dell'art.7 bis, che recita:

1. E' fatto divieto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori o quelli consegnati dal servizio di ristorazione, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergie e intolleranze.
2. Non è consentito festeggiare a scuola compleanni e ricorrenze personali, che comportino consumo di alimenti da parte degli alunni, se non nella forma di monoporzione di prodotti confezionati dotati di un'etichetta a norma dove siano evidenziati gli ingredienti**,** la data di scadenza e ovviamente la **r**esponsabilità legale dell'azienda produttrice**.**
3. È vietato portare dolci farciti con creme o panna e bibite gassate.
4. È escluso conseguentemente il consumo di cibi di altra provenienza a scuola, eccetto la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio.
5. L'insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare agli alunni**.** In ogni caso, nell'ottica della prevenzione e della sicurezza al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo, si invitano tutti i genitori a segnalare tempestivamente, tramite l'allegato modulo, ai docenti di classe o di sezione eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, anche se non usufruiscono del servizio mensa. Sarà cura dei docenti coordinatori di classe raccogliere i moduli e consegnarli alla segreteria per i provvedimenti di competenza.

Introduzione al "TITOLO III Capo I" all'art.1 la precisazione che segue:
E' fatto divieto introdurre cibi provenienti dall'esterno durante il servizio mensa, sia per gli studenti che per i docenti.